

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Novembre 2012

Processo amministrativo. Ottemperanza. Legittimazione passiva.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 novembre 2012, n. 650 - Pres. Leotta est. Mameli

Nel giudizio di ottemperanza susseguente a condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere l'equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, le parti conservano la stessa posizione processuale (attore - convenuto) che avevano in quello terminato con la pronuncia da eseguire, non potendosi pervenire ad una diversa identificazione della parte passiva sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum, solo perché l'art. 1, comma 1225, secondo periodo, l. n. 296/2006, ha previsto che "al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, al pagamento degli indennizzi "procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze".

[Link al testo sentenza](#)

Disabili. Costituzionalità (questione di).

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, ord. 7 novembre 2012, n. 656 - Pres. Leotta, Est. Criscenti

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32, 118, comma 4, nonché 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario; solo in via subordinata, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, l'affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata.

[Link al testo ordinanza](#)

Servizi pubblici. Servizi socio-assistenziali.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 novembre 2012, n. 4604 – Pres. Mastrocola, Est. Buonauro

In tema di ripartizione tra il Comune e gli utenti dei costi dei servizi assistenziali ai disabili, deve ritenersi, nel rispetto dei principi della Convenzione di New York sui diritti del disabile e alla luce della normativa vigente nel nostro ordinamento, che, in linea generale, possa farsi riferimento all'indicatore di reddito ISEE introdotto dal d.lgs. 109/98 quale criterio generale di valutazione

della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate, e che l'applicazione di tale parametro comporti che la condizione economica del richiedente sia definita in relazione ad elementi reddituali e patrimoniali del nucleo familiare cui egli appartiene, con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 3, comma 2 ter, dello stesso d.lgs. n. 109/98, che per persone con handicap permanente grave e per i soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti prevede l'utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione economica del solo interessato
L'art. 3, comma 2 ter, d. lgs. n. 109/98 citato che impone di evidenziare, ai fini del calcolo della contribuzione al costo della prestazione, la situazione economica del solo assistito non deve essere inteso in senso assoluto e incondizionato, ma racchiude, piuttosto, un indirizzo - ancorché chiaro e vincolante - rivolto alle amministrazioni locali chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei centri frequentati.

Anche se non può disconoscersi in capo al Comune il potere di prendere in considerazione entrate ulteriori ancorché siano "esenti IRPEF" ai sensi dell'articolo 34 d.P.R. n. 601/73, occorre sempre che si tratti di indicatori di capacità economica, tali non essendo l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità, le cui peculiari destinazioni risultano ben diverse rispetto a quella di sopperire alle normali necessità della vita.

[Link al testo sentenza](#)

Il Tar ha annullato la delibera del Consiglio comunale recante l'approvazione del regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e la conseguente determinazione del responsabile del Comune stesso, avente ad oggetto il calcolo della quota di compartecipazione dell'assistito, per mancata esplicitazione della situazione reddituale individuale e per l'inclusione della voce della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento nella determinazione della soglia patrimoniale rilevante ai fini delle determinazioni della compartecipazione alla spesa socio-sanitaria.

Procedimento amministrativo. Scia.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 20 novembre 2012, n. 4652 – Pres. Romano, Est. Palmarini

L'attività di stabilimento balneare, che ha un sicuro impatto sul territorio circostante, non può essere avviata su semplice segnalazione di avvio della stessa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 in presenza di vincoli ambientali e paesaggistici.

[Link al testo sentenza](#)

Espropriazione per pubblica utilità.

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 novembre 2012, n. 421 – Pres., Est. Zuballi

Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica relativa all'imposizione, senza valido provvedimento giustificativo, di un diritto di superficie in luogo della servitù di transito imposta da un precedente provvedimento (i due diritti reali sono, infatti, caratterizzati da una diversa incidenza sul diritto di proprietà).

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

Giurisdizione. Momento determinante della.

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2012, n. 449 – Pres. Zuballi, Est. Di Sciascio

Ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la previsione dell'art. 9 ter d.l. 16 del 2 marzo 2012, conv. in l. con modifiche nella l. 26 aprile 2012 n.44 (che ha modificato l'art. 135, 1° comma del c.p.a., riportando le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro alla competenza esclusiva del T.A.R. Lazio, con sede in Roma) non trova applicazione ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della norma.

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

Concorrenza. Pratica commerciale ingannevole. Tutela dei consumatori. Impresa pubblica.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 2 novembre 2012, n. 8961 - Pres. Piscitello, Est. Politi

Nel contesto del diritto della concorrenza la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità del finanziamento, così come nella nozione di attività economica è sussumibile qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. (1)

L'attività di erogazione del credito esercitata dall'I.N.P.D.A.P. è assoggettata alla disciplina di tutela del consumo, contenuta nel d.lgs. n. 206 del 2005, atteso che non rileva la natura pubblica dell'Istituto, ma la sostanza dell'attività esercitata, di natura eminentemente commerciale, indipendentemente dalla veste giuridica rivestita dal soggetto che la ponga in essere.

La ridotta platea dei possibili beneficiari dell'attività creditizia svolta dall'I.N.P.D.A.P. (i soli iscritti), rispetto alla generalità della potenziale clientela degli operatori creditizi non sottrae ex se dall'obbligo di rispetto della disciplina in materia di concorrenza.

L'ingannevolezza della pratica commerciale, al fine di assumere rilievo nel quadro degli interventi repressivi rimessi all'A.G.C.M., ai sensi dell'art. 22 del codice del consumo, è suscettibile di essere identificata alla stregua di tre fondamentali coordinate identificative, ravvisabili, da un lato, in una condotta (posta in essere dall'operatore commerciale) negativamente connotata sotto il profilo della diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2, c.c.), dall'altro, in un comportamento (assunto dal consumatore) diverso da quello che avrebbe potuto tenere, nonché in un nesso di implicazione causale tra il primo ed il secondo degli elementi suindicati.

Correttamente integra oggetto di repressione, alla luce dei referenti normativi del codice del consumo, l'omissione e/o incompletezza informativa suscettibile di incidere sulla libera formazione della volontà da parte del consumatore, con riveniente potenzialità decettiva alla rappresentazione consapevole (e notizialmente completa) della scelta commerciale.

[Link al testo sentenza](#)

(1) Cfr. Corte giust., 12 settembre 2000, in cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov

Associazioni e fondazioni.

Associazioni di promozione sociale.

T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 5 novembre 2012, n. 9012 - Pres. Speranza, Est. Restaino

E' legittimo il provvedimento ministeriale che ha ritenuto insussistenti i requisiti previsti per le associazioni di promozione sociale in capo all'Associazione Lega Navale, disponendone la cancellazione dall'albo. Ed invero tali associazioni, disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono espressione dell'associazionismo liberamente costituito e delle molteplici attività di partecipazione e solidarietà per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Presupposto fondamentale delle associazioni di promozione sociale, come si desume dall'art. 3, lett. f), della l.n. 383/00, è che le norme sull'ordinamento interno siano ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed inoltre che sia rispettato il principio della elettività delle cariche associative, potendo, dunque, soltanto i soci di siffatte associazioni ad eleggere gli organi come il Consiglio direttivo, espressione dell'assemblea dei soci.

[Link al testo sentenza](#)

Il Tribunale ha rilevato che il Consiglio direttivo nazionale della Lega Navale è, invece, composto anche da rappresentanti esterni, e cioè da un rappresentante del Ministero della Difesa e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali sono membri dello stesso Consiglio direttivo. Ha così concluso che tale assetto contrasta con la previsione legale della elettività delle cariche associative e giustifica, pertanto, la non individuabilità nella Lega Navale dei requisiti costitutivi di un'associazione di promozione sociale, con conseguente sua cancellazione dall'albo in sede di revisione periodica del medesimo.

Giurisdizione. Espropriazione per pubblica utilità.

Risarcimento del danno.

T.A.R. Lazio, Sez. II, 6 novembre 2012, n. 9052 - Pres. Tosti, Est. Polidori

Rientra tra le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. quella inerente il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti della procedura di espropriazione per pubblica utilità; infatti, mentre le domande restitutorie e risarcitorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa (intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia) rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità.

Secondo la giurisprudenza prevalente, fondata sui rilievi della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo dell'Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; la costruzione dell'opera con irreversibile trasformazione non determina effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato. Pertanto il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall'Amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo, che la sua riduzione in pristino.

La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'Amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione.

La proposizione dell'azione risarcitoria da parte del proprietario del suolo illegittimamente modificato non è configurabile come un negozio unilaterale che determina contestualmente un effetto abdicativo (la perdita del diritto di proprietà sul suolo in capo all'originario proprietario) ed un effetto acquisitivo (l'acquisto del predetto diritto in capo all'Amministrazione).

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Giudizio cautelare. Esecuzione del giudicato.

T.A.R. Lazio, Sez. I, ord. 8 novembre 2012, n. 9177 - Pres. Piscitello, Est. Gabbricci

A fronte di una misura cautelare, adottata dal Tar e confermata dal Consiglio di Stato, che ha sospeso la revoca di una nomina a g.o.t., è inammissibile il ricorso per l'esecuzione proposto nei confronti del C.S.M., atteso che la sospensione del provvedimento di revoca ha avuto ex se un diretto effetto ripristinatorio, restituendo piena efficacia tanto al provvedimento di nomina del ricorrente nell'ufficio di g.o.t., quanto agli atti conseguenti, compresa l'assegnazione alla prima sezione penale del Tribunale. Spetta pertanto ormai soltanto al presidente di quella sezione assumere i provvedimenti attuativi per l'impiego del ricorrente nel disbrigo degli affari di competenza, secondo le funzioni attribuitegli come g.o.t.

[Link al testo ordinanza](#)

Militari. Stato giuridico.

T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 15 novembre 2012, n. 9416 - Pres. Silvestri, Est. Rotondo

L'art. 2, comma 9, d.m. 18 aprile 2002, laddove stabilisce che «il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza», è illegittimo, in quanto viola i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte costituzionale con le pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294, costituenti altresì criteri guida nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 14, comma 5, l. 28 luglio 1999, n. 266, di riordino del personale militare che l'Amministrazione ha immotivatamente disatteso.

Anche considerando la specificità dell'ordinamento militare, non v'è motivo per sottrarre all'Amministrazione la potestà di valutare, di volta in volta, in concreto, la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali essa ritiene non rispondente al pubblico interesse il reinserimento del lavoratore nel ruolo di provenienza.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione. Cauzione provvisoria.

T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 novembre 2012, n. 9551 - Pres. Tosti, Est. Martino

La prestazione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello prescritto non costituisce più causa di esclusione dalla gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 46, comma 1 bis, che sancisce il principio di tassatività delle cause di esclusione, e dell'art. 75 del codice dei contratti pubblici. Ed invero i commi 1 e 6 di quest'ultima norma prescrivono l'obbligo di corredare l'offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nella lex specialis, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, a garanzia della serietà dell'impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell'affidatario; la norma non prevede però alcuna sanzione di inammissibilità dell'offerta o di esclusione del concorrente per l'ipotesi in cui la garanzia in parola non venga prestata, a differenza di quanto prevede, invece, il comma 8 dello stesso art. 75, con riferimento alla garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia che, parimenti, deve essere presentata unitamente all'offerta.

Deve dunque ritenersi sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l'impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l'esclusione dalla gara.

[Link al testo sentenza](#)

Procedimento amministrativo. Accordi.

T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 27 novembre 2012, n. 9844 - Pres. Riggio, Est. Ferrari

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale è consentito il ricorso, da parte dell'Amministrazione, alle convenzioni pubbliche, di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990, senza il previo esperimento di una gara pubblica. Ed infatti, anche in sede comunitaria, si riconosce alle Autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere a missioni di diritto pubblico in collaborazione con altre Autorità pubbliche e viene sottolineato come i partenariati pubblico-privati, così come gli accordi di collaborazione tra Autorità locali, non rientrano nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri : a) lo scopo del partenariato è l'esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le Autorità in questione; b) il compito è svolto esclusivamente dalle Autorità pubbliche, senza la partecipazione di privati o di imprese private; c) l'attività è espletata essenzialmente per le Autorità pubbliche coinvolte.

Va conseguentemente ritenuto legittimo l'affidamento, da parte dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria - Ares 118, del servizio di assistenza sanitaria in emergenza con autoambulanze alla C.R.I. (ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come sancito dall'art. 1 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613), a mezzo di una convenzione con la medesima stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, e dunque senza una procedura pubblica aperta a tutte le imprese operanti nel settore.

[Link al testo sentenza](#)

Sanzione amministrativa. Giurisdizione.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 29 novembre 2012, n. 9957 - Pres. Piscitello, Est. Stanizzi

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su di un ricorso avente ad oggetto il provvedimento dell'A.G.C.M. recante l'applicazione di una maggiorazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, sulla sanzione precedentemente irrogata, per il ritardo nel relativo pagamento; ed invero viene contestata la debenza della somma richiesta a titolo di maggiorazione della sanzione, vertendosi sull'an della pretesa creditoria contenuta in un atto avente natura provvedimento, adottato all'esito di un'attività valutativa. La res controversa non attiene infatti alla fase di riscossione del credito, ma a quella della ricognizione dell'obbligo del pagamento della maggiorazione, espressione della potestà sanzionatoria dell'Autorità.

Ai fini dell'accertamento del ritardo nel pagamento da parte del soggetto sanzionato e del diritto dell'Autorità a conseguire le maggiorazioni da ritardo non deve aversi riguardo alla data del primo provvedimento, poi annullato in sede giurisdizionale, ma a quella di rideterminazione della sanzione in ottemperanza del dictum giudiziale.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Bandi, avvisi inviti. Onere di immediata impugnazione.

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 7 novembre 2012, n. 2686 - Pres. Mariuzzo, Est. Lombardi

Con riguardo alla possibilità di impugnare una procedura di appalto, pur senza aver presentato domanda di partecipazione ad essa, il concetto di bando "escludente" può allargarsi fino a ricomprendere al suo interno anche l'ipotesi di un importo a base d'asta del tutto irragionevole secondo una corretta logica di mercato. Se è vero, infatti, che l'amministrazione conserva intatta la sua sfera di ampia discrezionalità (sia amministrativa che tecnica) nello stabilire regole e modalità, oltre che potenziale remuneratività, della procedura che va ad indire, è altresì corretta l'affermazione per cui un bando di gara si presenta di per sé già manifestamente preclusivo della partecipazione qualora costringa l'impresa ad accettare una logica di assunzione dell'appalto in perdita.

[Link al testo sentenza](#)

Il Tribunale ha cura di precisare che, ovviamente, ciò non significa né che l'amministrazione debba contrattare l'importo a base d'asta con le eventuali potenziali partecipanti né che le imprese possano sulla base di una diversa valutazione tecnica contestare in giudizio qualsiasi bando di gara considerato non remunerativo senza adempiere all'onere formale della presentazione di un'offerta. Occorre al contrario riscontrare, prima di esperire un'istruttoria che riesamini gli aspetti tecnici che hanno condotto l'amministrazione a scegliere un determinato importo a base d'asta, alcuni indici sintomatici di una scelta irrazionale. Occorre insomma che l'esame dell'ammissibilità del ricorso sia preceduto da una valutazione in termini oggettivi della potenziale insostenibilità dell'importo a base d'asta e non da una prospettazione meramente soggettiva avanzata dalla parte avente interesse alla riedizione della gara; ciò, anche in considerazione del fatto che l'impugnazione del bando è necessariamente legata alla presenza in gara di almeno una concorrente, il che appare già di per sé potenzialmente sconfessare l'assunto di chi agisce.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto non immediatamente "escludente" un bando di gara che, pur presentando un alto rischio di impresa per le società partecipanti, non era di per sé talmente irrazionale da precludere di fatto la partecipazione ad un soggetto operante sul mercato con una logica imprenditoriale. Pertanto, non avendo le due società invitate dall'amministrazione presentato la loro offerta (per poi, eventualmente, dedurre in giudizio, qualora escluse, l'illegittimità del bando impugnato), i ricorsi sono stati considerati inammissibili per difetto di legittimazione attiva da parte delle ricorrenti.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Aggiudicazione.

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 2793 - Pres. Mariuzzo, Est. Di Mario

Il potere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, previsto dall'art. 81 comma 3 del codice dei contratti, si differenzia da quello più generale di revoca previsto dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/90, in quanto non si fa ivi riferimento a sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche economici, ovvero al caso di mutamento della situazione di fatto o della nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

[Link al testo sentenza](#)

Urbanistica. Piano regolatore. Formazione.

Tar Piemonte, Sez. I, 7 novembre 2012, n. 1160 - Pres. Balucani, Est. Malanetto

Il complessivo impianto normativo vigente intesta la potestà pianificatoria in primis al Comune ma prevede, altresì, con l'approvazione, una potestà concorrente e ripartita con la Regione; di detta potestà, certa essendone la sussistenza, occorre tracciare i confini rispetto alle prerogative comunali, in un delicato equilibrio che non veda la volontà regionale definitivamente sovrapporsi a quella comunale, senza tuttavia restare svuotata di contenuti. Impregiudicate le puntuali ipotesi normative per le quali è prevista l'eventuale prevalenza di una scelta effettuata dalla Regione, persiste un ulteriore spazio per il cosiddetto "stralcio", come elaborato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo. Il meccanismo prevede, in un equilibrato contemperamento di prerogative, che la Regione possa esercitare i propri poteri su aree limitate, con puntuale motivazione, senza che a tale fine debba essere paralizzato il complessivo iter di approvazione dello strumento urbanistico, semplicemente rimettendo al Comune stesso un riesercizio di potestà pianificatoria nell'area "stralciata". Lo stralcio, per non esorbitare la funzione che gli è propria, deve essere limitato a specifiche aree, non può pregiudicare i complessivi equilibri di pianificazione urbanistica scelti dal Comune, deve essere idoneamente motivato e non intacca la persistente potestà di intervento del Comune nell'area stralciata.

[Link al testo sentenza](#)

I ricorrenti si dolevano della circostanza che alcune aree di loro proprietà, già aventi destinazione agricola e per le quali il nuovo PRG adottato dal Comune introduceva la possibilità di realizzare insediamenti produttivi e a destinazione terziaria, siano state oggetto, in fase di approvazione regionale, dapprima di proposte di modifica e quindi, dopo la conferma della nuova destinazione da parte del Comune, di uno "stralcio"; la Regione ha ritenuto di portare a termine l'iter di approvazione del nuovo PRG con esclusione, per stralcio, delle aree di interesse dei ricorrenti ricondotte all'originaria destinazione urbanistica. Ha precisato il Tribunale di condividere, in linea di principio, l'orientamento giurisprudenziale che ammette limitati interventi di "stralcio" regionale sul piano regolatore in quanto da un lato espressione della naturale potestà regionale in materia pianificatoria e dall'altro non tale da invadere le prerogative comunali, con l'ulteriore precisazione che, evidentemente, attraverso questo meccanismo, la Regione non può arrogarsi puntuali poteri di intervento officioso oltre quelli alla medesima attribuiti in via tassativa dalle leggi regionali o statali. Siffatta arbitraria invasione della potestà comunale si riscontra, a prescindere dalla

denominazione formale dell'intervento come "stralcio", in fattispecie, in cui la Regione ha preteso di imporre ex novo una determinata destinazione all'area, difforme tanto dalla pregressa che da quella proposta dal Comune; essa per contro non pare ravvisabile nel diverso caso in cui la Regione pur paralizzando motivatamente e in ristrette parti le scelte proposte, si limita, in ragione della necessaria natura generale e complessiva del piano approvato nella sua sostanza e globalità, a puntualizzare che, per le aree stralciate (non essendo ammissibile, vigente il piano nella sua unitarietà, una "non destinazione" di singole aree), dovrà ritenersi persistere la previgente destinazione urbanistica, già frutto di una, condivisa, scelta comunale, e ciò fino al fisiologico riesercizio della potestà pianificatoria comunale.

Ambiente. Procedimenti (via – vas – aia).

Tar Piemonte, Sez. I, 23 novembre 2012, n. 1279 - Pres. Balucani, Est. Limongelli

La realizzazione di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti è assoggettata dalla normativa di settore ad una valutazione preventiva di impatto ambientale (V.I.A.), a cui fa seguito il rilascio della cosiddetta autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) attiene agli aspetti più propriamente localizzativi e strutturali dell'opera da realizzare e si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dalla realizzazione dell'opera rispetto all'utilità socio-economica ritraibile dalla stessa, tenendo conto anche delle possibili alternative e dei riflessi sulla c.d. opzione zero. L'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto temperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; essa attiene, in particolare, agli aspetti più specificamente gestionali dell'opera ed è finalizzata a valutare le modalità e le condizioni concrete di funzionamento dell'impianto, e, in particolare, l'attitudine dell'impianto a conformarsi alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione alla costruzione, con specifico riferimento al conseguimento dei limiti di accettabilità previsti dalla legge o dall'autorità competente. L'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a rinnovo ogni cinque anni, al fine di permettere all'autorità competente di perfezionare nel tempo le prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente cautelativo i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto dei dati progressivamente raccolti circa l'efficienza dei diversi sistemi di mitigazione e alla luce delle migliori tecniche disponibili o di sopravvenienze giuridiche.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5299; 18 aprile 2012, n. 2234 e 30 settembre 2009, n. 5893; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246.

Ambiente. Procedimenti (via – vas – aia).

Tar Piemonte, Sez. I, 23 novembre 2012 n. 1279 - Pres. Balucani, Est. Limongelli

Essendo dirette a perseguire finalità ontologicamente diverse, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), pur essendo l'una il presupposto dell'altra, sono tuttavia atti funzionalmente autonomi tra loro e, in quanto tali, autonomamente idonei a

ledere in via immediata interessi giuridicamente apprezzabili, ciascuno in relazione al proprio specifico oggetto, vale a dire: in relazione alla tipologia di impianto e alla sua localizzazione, nel caso della V.I.A.; in relazione al contenuto delle specifiche prescrizioni apposte al titolo autorizzativo, nel caso dell'A.I.A. Conseguentemente, essendo atti potenzialmente lesivi, in via immediata e diretta, di interessi giuridicamente apprezzabili, sia la V.I.A. che l'A.I.A. sono atti immediatamente impugnabili nell'ordinario termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dei relativi provvedimenti (art. 41 comma 2 D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; art. 21, comma 1, L. 6 dicembre 1971 n. 1034), trattandosi, in entrambi i casi, di provvedimenti soggetti per legge a formale pubblicazione (art. 14-ter L. 241/90, quanto alla V.I.A.; art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, quanto all'A.I.A.). Pertanto, colui il quale si ritenga leso nella propria sfera giuridica da valutazioni contenute rispettivamente, nella V.I.A., nell'A.I.A., o nel provvedimento di rinnovo di quest'ultima, e ritenga che tali valutazioni siano illegittime, ha l'onere di impugnarle nei termini di legge; se non lo fa, decade dalla relativa facoltà e rende l'atto (non impugnato) definitivamente inoppugnabile.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 6 novembre 2012 n. 1874 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile

La convenzione stipulata tra una amministrazione pubblica ed un medico per l'attività di sorveglianza sanitaria, ex d.lgs. n. 81 del 2008, del personale dipendente dall'ente è relativa all'erogazione in favore dello stesso Comune di una prestazione intellettuale, senza la previsione di un'organizzazione di mezzi in forma d'impresa e di un'obbligazione di risultato e quindi non è configurabile come appalto di servizi.

[Link al testo sentenza](#)

Nello stesso senso, si vedano Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2009, n. 8 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 aprile 2007, n. 1625; <i>contra</i> , T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12 giugno 2002 n. 3411.
--

Università, Professori universitari. Concorso.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20 novembre 2012. n. 1963 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile

Nei concorsi a posti di ricercatore universitario, le previsioni degli artt. 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009 (parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario) impongono una valutazione di tutti i titoli e di tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati, non essendo più sufficiente una valutazione in forma sintetica.

[Link al testo sentenza](#)

Per la sufficienza della valutazione sintetica dei titoli e delle pubblicazioni, sono ancora orientate T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2012, n. 796 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 2 maggio 2012, n. 1984.

Ordinamento giudiziario.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 novembre 2012 n. 1910 e 1911 - Pres. Cavallari, Est. Esposito

La previsione dell'art. 9 d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 relativa alla nomina dei due avvocati componenti dei consigli giudiziari presuppone che la scelta sia effettuata sulla base di un dialogo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio nazionale forense ed esclude quindi che uno di questi organi (il Consiglio nazionale forense) possa effettuare tale nomina sulla base di proprie considerazioni unilaterali, non dibattute con l'organo proponente la nomina.

[Link al testo sentenza 1910](#) e [sentenza 1911](#)

Non risultano precedenti in termini

Edilizia. Oneri di urbanizzazione.

Processo amministrativo. Legittimazione attiva.

T.A.R. Sardegna, Sez. II, 8 novembre 2012, n. 925 - Pres., Est. Scano

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico in funzione della partecipazione dei privati ai costi delle opere di urbanizzazione, e sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree. Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare della concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio. Conseguentemente, la pretesa della ricorrente di ottenere l'ultimazione dei lavori sulla strada che conduce alla sua proprietà, nella specie consistenti nella bitumatura e nella realizzazione del marciapiede, non corrisponde ad un interesse legittimo differenziato e qualificato ad un bene della vita, con la conseguente carenza della legittimazione attiva a proporre il ricorso.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Termini. Accesso agli atti e divieti di divulgazione.

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22 novembre 2012, n. 2654 – Pres. Ferlisi, Est. Savasta

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il contenuto minimo della comunicazione circa l'aggiudicazione definitiva dell'appalto correlata al termine per ricorrere (art. 120 c.p.a.) consiste nell'invio del provvedimento accompagnato dalla relativa motivazione contenente almeno le caratteristiche ed i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro, sicché, la norma di "apertura" contenuta sempre nell'art. 120 c.p.a., ultimo inciso, secondo il quale il termine per l'impugnazione decorre, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto, va letta in maniera sistematica, intendendo per detta conoscenza, quella del provvedimento completo degli elementi ritenuti rilevanti dallo stesso art. 79 cit., così come sopra individuati.

Nelle gare d'appalto gli ulteriori dieci giorni previsti dall'art. 79 comma 5 quater D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo introdotto dall'art. 2 D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, quale termine utile per

proporre domanda di accesso agli atti della procedura (nel caso di mera notizia dell'intervenuta aggiudicazione definitiva), è inteso a privilegiare la risoluzione entro termini ristretti di ogni conflitto in materia, imponendo al privato l'onere di attivarsi entro termine breve, al fine di acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo relativo alle procedure di scelta del contraente.

Ferma restando l'acquisita certa conoscenza di atti, documenti e fatti attinenti il procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico (non ricavabile dalla mera pubblicazione sul sito della Amministrazione appaltante), il termine per l'impugnativa decorre dalla notifica del provvedimento definitivo di aggiudicazione (o di esclusione) corredato dal supporto motivazionale e documentale minimo previsto dal comma 5 bis dell'art. 79 Codice degli appalti; in mancanza, nel caso in cui, cioè, la comunicazione si sia limitata alla mera "notizia dell'intervenuta aggiudicazione definitiva", è onere del soggetto interessato richiedere la visione e l'estrazione degli atti necessari per un consapevole ricorso, nel termine di dieci giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali non potrà invocare la mancata conoscenza degli atti necessari per proporre il gravame, fermo restando che il detto termine, in ogni caso, non consente lo "slittamento in avanti" del termine per proporre il ricorso, ove, però, l'Amministrazione abbia consentito l'accesso nel medesimo termine.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente. Procedura ristretta.

T.R.G.A. Trento, 21 novembre 2012, n. 339 – Pres. Pozzi, Est. Chietтини

L'art. 21, 5° comma della l.p. Trento 19 luglio 1990, n. 23, sulla <<disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento>> prevede, a differenza della normativa statale (art. 125, 11° comma, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), che alle trattative private sotto soglia debba essere invitato un numero minimo di tre partecipanti e non di cinque.

[Link al testo sentenza](#)

Università. Bando PRIN.

T.A.R. Umbria, 28 novembre 2012, n. 507 - Pres., Est. Lamberti

E' illegittima la graduatoria approvata dal Senato Accademico dell'Università degli Studi per la preselezione delle proposte progettuali relative al bando PRIN 2010-2011, atteso che l'Ateneo, pur avvalendosi della procedura di valutazione telematica CINECA, ed optando per la selezione automatica di due revisori anonimi da associare a ciascun progetto, ha, con successiva delibera, sottoposto ad una terza valutazione i progetti, le cui valutazioni differivano tra loro in misura non superiore al 10 per cento.

[Link al testo sentenza](#)